



Unione mese

Notiziario mensile

Rif. n° u5952/03 del 11/11/2003

SL/ sp

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

RIFORMA FISCALE DELLE SOCIETA' - PLUSVALENZE E DIVIDENDI

Si fa seguito alle nostre precedenti circolari, che contengono le prime valutazioni sulla riforma fiscale per le società (circolare n.u5183) e avviano l'esame sui temi più rilevanti della riforma (consolidato nazionale circolare n.u5184, thin capitalization circolare n.u5264, tassazione per trasparenza circolare n.u5265) analizzando il regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze. Le altre circolari di approfondimento (consolidato mondiale, interferenze fiscali al bilancio) saranno pubblicate prossimamente.

Plusvalenze e dividendi

Per analizzare il nuovo regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze è utile distinguere tra:

- partecipazioni detenute da società di capitali, enti commerciali residenti e stabili organizzazioni di società ed enti commerciali non residenti;
- partecipazioni detenute da persone fisiche ed enti non commerciali.

L'analisi che segue rifletterà questa distinzione.

Società di capitali, enti commerciali residenti e stabili organizzazioni di società ed enti commerciali non residenti

1. Plusvalenze esenti (regime della participation exemption)

L'articolo 88 dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri prevede l'esenzione dalla tassazione per le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti. L'esenzione si applica anche:

- alle plusvalenze su strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 88 co. 2);
- alle somme percepite a seguito di riduzione del capitale o di distribuzione di riserve di capitale (anche in sede di recesso o liquidazione), per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione (art. 88 co. 6).

L'esenzione è subordinata a quattro condizioni:

1. possesso ininterrotto per un periodo non inferiore a un anno. Il computo del periodo decorre dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (metodo LIFO). Es: cessione di una partecipazione al 31 dicembre 2004. Obbligo di possesso dal 1° dicembre 2003. In questo caso il possesso deve sussistere per 396 giorni;

2. classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Non rileva, ai fini dell'esenzione, il fatto che, in seguito, la partecipazione passi nell'attivo circolante.

Nelle disposizioni transitorie si introduce una presunzione assoluta secondo la quale si considera rispettato il requisito qualora l'iscrizione sia effettuata nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente l'entrata in vigore del nuovo "regime". In sostanza, nel caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2004 - fermi restando gli altri requisiti richiesti - scatta l'esenzione qualora le partecipazioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al 2002.



Unione mese

Notiziario mensile

Per le partecipazioni acquisite nel 2003 il requisito dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie deve essere verificato nel bilancio relativo al 2003.

Le disposizioni transitorie risolvono i problemi che si verificano nel caso di partecipazioni detenute da molto tempo per le quali risulta difficile dimostrare le modalità di iscrizione nel primo bilancio:

- sia perché il bilancio potrebbe non essere più disponibile;
- sia perché l'acquisto potrebbe essere antecedente all'introduzione della classificazione delle partecipazioni in immobilizzazioni o circolante (decreto legislativo 127/91);

3. residenza fiscale della società partecipata in un paese o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato o, alternativamente, dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 169, comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori a regime fiscale privilegiato. Non basta la dimostrazione che la controllata estera svolga una effettiva attività industriale o commerciale come sua attività principale.

4. effettivo esercizio da parte della società partecipata di un'attività commerciale ai sensi del nuovo articolo 55. Questa condizione si considera sempre inesistente (per presunzione assoluta) per le partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Non fruiscono, quindi, dell'esenzione le partecipazioni in società di mera gestione immobiliare. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria. Questo requisito non è richiesto per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

Il requisito dell'effettivo esercizio da parte della società partecipata di un'attività commerciale deve sussistere al momento del realizzo della plusvalenza.

In base alla nuova disciplina, le minusvalenze (articolo 102) relative alle partecipazioni che beneficiano del regime della participation exemption non sono deducibili né se realizzate, né se derivanti da svalutazione.

	Soggetti	Regime attuale	Riforma
Plusvalenze percepite su partecipazioni qualificate e non qualificate	Società di capitali ed enti commerciali	Concorso alla formazione del reddito d'impresa, come componente positivo imponibile. <ul style="list-style-type: none">• per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate; ovvero <ul style="list-style-type: none">• in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi (ma non oltre il quarto) se le partecipazioni sono state possedute per un periodo non inferiore a tre anni.	Esenzione totale se si verificano le condizioni per l'applicazione del regime di participation exemption Applicazione dell'attuale regime se la partecipazione non ha i requisiti per l'applicazione della participation exemption.

1.1 Società holding

L'attività della holding consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni. Nel caso di cessione di una partecipazione detenuta in una holding, il requisito dell'effettivo esercizio di attività commerciale deve essere verificato sulle società da questa "indirettamente" partecipate e non sulla holding. Va inoltre verificato su tali società anche il requisito della residenza fiscale in un paese o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato.



Unione mese

Notiziario mensile

I requisiti devono sussistere nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore (oltre il 50%) del patrimonio sociale della partecipante (articolo 88, co. 4).

La società cedente (a) che cede una partecipazione detenuta nella holding (H) fruirà dell'esenzione se H detiene oltre il 50% del proprio attivo in società operative.

Il termine "indirettamente partecipate" lascia intendere che l'esenzione per il soggetto (a) si applica anche con riferimento alle plusvalenze realizzate per la cessione di partecipazioni detenute in società holding che partecipano a loro volta in altre sub-holding (sH) con le caratteristiche di prevalenza del patrimonio sopra descritte.

1.2 Disciplina transitoria

Per quanto riguarda la disciplina transitoria lo schema di decreto legislativo prevede che (art.4, co.1,lett. b) c) e):

- non rientrano nell'esenzione le plusvalenze realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente.

In sostanza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le plusvalenze realizzate per le cessioni di partecipazioni effettuate negli anni 2004 e 2005 non possono beneficiare dell'esenzione fino all'ammontare corrispondente alle eventuali svalutazioni fiscalmente dedotte negli anni 2003 e 2002. Come chiarito nella relazione illustrativa allo schema di decreto è richiesto che la plusvalenza e la svalutazione riguardino le stesse partecipazioni oggetto di cessione;

- corrispondentemente, le svalutazioni delle azioni o quote, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003.

Quindi, i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare possono dedurre fiscalmente le minusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2005, in presenza di svalutazioni riprese a tassazione nei periodi d'imposta 2002 o 2003. La deduzione della minusvalenza avverrà nei limiti delle svalutazioni riprese a tassazione. Il nuovo regime dell'ineducibilità si applicherà solo sull'eccedenza;

- le minusvalenze pregresse derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in corso al 2003 saranno deducibili da future plusvalenze nella percentuale in cui queste saranno tassate.

2. Plusvalenze imponibili

Le plusvalenze diverse da quelle che usufruiscono del regime della participation exemption concorrono a formare il reddito (art.87, co.4) :

- per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate; ovvero
- in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi (ma non oltre il quarto), a scelta del contribuente, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni.

La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, che non beneficiano del regime di esenzione, il requisito del possesso triennale si realizza per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci. Si considerano ceduti per primi, a tal fine, i beni acquisiti in data più recente.

Infine si prevede:

- l'eliminazione della possibilità di optare per l'imposta sostitutiva del 19% per le cessioni di aziende, di partecipazioni di controllo e di collegamento (articolo 177);



Unione mese

Notiziario mensile

- che, se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili (anche se costituenti un complesso o ramo aziendale) e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito ed il maggior valore normale rispetto a quello di libro dei beni di cui all'art. 86 (beni produttivi di ricavi) facenti parte del complesso o ramo aziendale ceduto.

La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato.

3. Dividendi

Gli utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti sono esclusi dalla formazione del reddito della società o ente che li percepisce per il 95% del loro ammontare (articolo 90, comma 2).

Questa disposizione si applica anche nei casi di recesso, di riduzione del capitale esuberante o della liquidazione anche concorsuale.

Lo stesso regime si applica anche ai dividendi distribuiti da società estere purché non risiedano in paesi a regime fiscale privilegiato o, se ivi residenti, qualora sia stata accolta l'istanza di interpello di cui all'articolo 169 comma 5.

Le società di capitali potranno scegliere tra la tassazione ordinaria sopra descritta e due regimi opzionali:

- consolidato (consolidato nazionale circolare n.u5184);
- opzione per la trasparenza (circolare n.u5265).

	Soggetti	Regime attuale	Riforma
Dividendi percepiti su partecipazioni qualificate e non qualificate.	Società di capitali ed enti commerciali	Concorso alla formazione del reddito d'impresa, come componente positivo imponibile, con il riconoscimento del credito d'imposta.	Tassazione per il 5 % dell'importo. Le società di capitali potranno scegliere tra la tassazione ordinaria sopra descritta e due regimi opzionali: <ul style="list-style-type: none">• consolidato;• opzione per la trasparenza.

3.1 Entrata in vigore

Le nuove regole saranno applicate ai dividendi percepiti nel periodo d'imposta che inizia a partire dal 1° gennaio 2004. Da questo esercizio le società perderanno la possibilità di utilizzare il credito d'imposta.

Nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare troverà applicazione il nuovo regime anche se la delibera di distribuzione è stata adottata prima del 1° gennaio 2004, ma la distribuzione avviene dopo tale data.

Persone fisiche ed enti non commerciali



Unione mese

Notiziario mensile

1. Plusvalenze

Per analizzare il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche e da enti non commerciali è necessario distinguere tra plusvalenze:

- percepite nell'esercizio d'impresa
- non percepite nell'esercizio d'impresa.

Plusvalenze percepite nell'esercizio d'impresa

Se la partecipazione (qualificata o non qualificata) ha i requisiti per usufruire del regime della "participation exemption" si prevede la parziale inclusione (40%) della plusvalenza realizzata nella base imponibile soggetta a tassazione ordinaria.

Se la partecipazione non ha i requisiti per l'esenzione, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito d'impresa, come componente positivo imponibile:

- per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata; ovvero
- in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi (ma non oltre il quarto), a scelta del contribuente, se la partecipazione è stata posseduta per un periodo non inferiore a tre anni.

La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie il requisito del possesso triennale si realizza per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci. Si considerano ceduti per primi, a tal fine, i beni acquisiti in data più recente.

Plusvalenze non percepite nell'esercizio d'impresa

Il regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni non realizzate nell'esercizio d'impresa:

- per le partecipazioni non qualificate resta invariato (imposta sostitutiva del 12,50%);
- per le partecipazioni qualificate prevede l'inclusione parziale della plusvalenza nella base imponibile soggetta a tassazione ordinaria dell'imposta sul reddito. La nuova disciplina sostituirà l'attuale tassazione a titolo d'imposta del 27%. L'aliquota marginale applicata, a riforma completata, sarà fissata nelle misure del 23% ovvero del 33%, a seconda del livello di reddito complessivo.

Lo schema di decreto legislativo stabilisce che sia tassato solamente il 40% delle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica come espressamente previsto nella legge delega.



Unione mese

Notiziario mensile

	Soggetti	Regime attuale	Riforma
Plusvalenze percepite nell'esercizio d'impresa (su partecipazioni qualificate e non qualificate)	Personе fisiche, società di persone, enti non commerciali	Concorso alla formazione del reddito d'impresa, come componente positivo imponibile, con possibilità di rateizzazione della plusvalenza in cinque periodi d'imposta.	Parziale inclusione (40%) nella base imponibile soggetta a tassazione ordinaria se la partecipazione ha i requisiti per l'esenzione Concorso alla formazione del reddito d'impresa, come componente positivo di rateizzazione della plusvalenza in cinque periodi d'imposta se la partecipazione non ha i requisiti per l'esenzione previsti dal regime di participation exemption
	Su partecipazioni non qualificate	Imposta sostitutiva 12,50%	Imposta sostitutiva 12,50%
Plusvalenze non percepite nell'esercizio d'impresa che persone fisiche, società di persone enti non commerciali	Su partecipazioni qualificate di società di persone Su partecipazioni qualificate di società di capitali ed enti commerciali	Imposta sostitutiva del 27% sulla quota che eccede gli utili già tassati per trasparenza Imposta sostitutiva del 27%	Parziale inclusione nella base imponibile soggetta a tassazione ordinaria per il 40% Parziale inclusione nella base imponibile soggetta a tassazione ordinaria per il 40%

2. Dividendi

La riforma prevede per i dividendi l'abolizione del credito d'imposta. Per il dividendo tassato in capo al socio è necessario distinguere tra:

- dividendi percepiti nell'esercizio d'impresa;
- dividendi non percepiti nell'esercizio d'impresa.

I dividendi percepiti nell'esercizio d'impresa concorrono a formare il reddito complessivo (soggetto alle aliquote IRE) nella misura del 40% del dividendo distribuito. Non si fa distinzione tra dividendi derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate.

Per i dividendi non percepiti nell'esercizio d'impresa si distingue tra:

- **partecipazioni non qualificate:** i dividendi sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 12,50%;



Unione mese

Notiziario mensile

- **partecipazioni qualificate:** solo una quota pari al 40% dei dividendi distribuiti è assoggettata all'imposta progressiva sul reddito. L'aliquota marginale applicata, a riforma completata, sarà fissata nelle misure del 23% ovvero del 33%, a seconda del livello di reddito complessivo. Per l'anno 2004 saranno mantenuti gli scaglioni del 2003. L'imposizione parziale nella base imponibile non elimina il problema della doppia imposizione in quanto la quota del dividendo non esentata in capo al socio è tassata due volte.

		Regime Attuale	Riforma
Dividendi percepiti nell'esercizio d'impresa (su partecipazioni qualificate e non qualificate)		Concorso alla formazione del reddito complessivo con il riconoscimento del credito d'imposta	Inclusione del 40% del dividendo nella base imponibile soggetta a tassazione ordinaria
Dividendi non percepiti nell'esercizio d'impresa	Su partecipazione non qualificate	Regime opzionale: <ul style="list-style-type: none">• cedolare secca al 12,50%• tassazione ordinaria con il riconoscimento del credito d'imposta	Cedolare secca al 12,50%
	Su partecipazioni qualificate	Concorso alla formazione del reddito complessivo con il riconoscimento del credito d'imposta	Inclusione del 40% del dividendo nella base imponibile soggetta a tassazione ordinaria



Unione mese

Notiziario mensile

Schede riassuntive - Plusvalenze e dividendi

(società di capitali, enti commerciali - persone fisiche ed enti non commerciali)

Plusvalenze

	Soggetti	Regime attuale	Riforma
Plusvalenze percepite nell'esercizio d'impresa (su partecipazioni qualificate e non qualificate)	Società di capitali ed enti commerciali	Concorso alla formazione del reddito d'impresa, come componente positivo imponibile.	Esenzione totale se si verificano le condizioni per l'applicazione del regime di participation exemption Tassazione integrale, anche se con possibilità di rateizzazione (se possesso non inferiore ai tre anni), se la partecipazione non ha i requisiti per l'applicazione del regime della participation exemption
	Persone fisiche, società di persone, enti non commerciali	Concorso alla formazione del reddito d'impresa, come componente positivo imponibile, con possibilità di rateizzazione della plusvalenza in cinque periodi d'imposta	Parziale inclusione (40%) nella base imponibile soggetta a tassazione ordinaria se la partecipazione ha i requisiti per l'esenzione. Concorso alla formazione del reddito d'impresa, come componente positivo imponibile, con possibilità di rateizzazione della plusvalenza in cinque periodi d'imposta se la partecipazione non ha i requisiti per l'esenzione previsti dal regime di participation exemption

(segue)



Unione mese

Notiziario mensile

Plusvalenze non percepite nell'esercizio d'impresa da persone fisiche enti non commerciali	Su partecipazioni non qualificate	Imposta sostitutiva 12,50%	Imposta sostitutiva 12,50%
	Su partecipazioni qualificate di società di persone	Imposta sostitutiva del 27% sulla quota che eccede gli utili già tassati per trasparenza	Parziale inclusione nella base imponibile soggetta a tassazione ordinaria per il 40%
	Su partecipazioni qualificate di società di capitali ed enti commerciali	Imposta sostitutiva del 27%	Parziale inclusione nella base imponibile soggetta a tassazione ordinaria per il 40%

Dividendi

	Soggetti	Regime attuale	Riforma
Dividendi percepiti nell'esercizio d'impresa (su partecipazioni qualificate e non qualificate)	Società di capitali ed enti commerciali	Concorso alla formazione del reddito d'impresa, come componente positivo imponibile, con il riconoscimento del credito d'imposta.	I dividendi sono soggetti a tassazione per il 5% del loro importo. Le società di capitali potranno scegliere tra la tassazione ordinaria sopra descritta e 2 regimi opzionali: <ul style="list-style-type: none">• consolidato;• opzione per la trasparenza
	Persone fisiche, società di persone, enti non commerciali	Concorso alla formazione del reddito complessivo con il riconoscimento del credito d'imposta	Inclusione del 40% del dividendo nella base imponibile soggetta a tassazione ordinaria
Dividendi non percepiti nell'esercizio d'impresa da persone fisiche ed enti non commerciali	Su partecipazioni non qualificate	Regime opzionale: <ul style="list-style-type: none">• cedolare secca al 12,50%• tassazione ordinaria con il riconoscimento del credito d'imposta	Cedolare secca al 12,50%
	Su partecipazioni qualificate	Concorso alla formazione del reddito complessivo con il riconoscimento del credito d'imposta	Inclusione del 40% del dividendo nella base imponibile soggetta a tassazione ordinaria